



COMUNE DI MONTEMARZINO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI



Approvato con Delibera C.C. n.° 18 del 27/11/2025

2
INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 7
ART. 1 - FINALITÀ E NORME	pag. 7
ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE	pag. 7
ART. 3 – RESPONSABILITÀ	pag. 7
ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	pag. 5

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5 - DICHIARAZIONE DI MORTE	pag. 8
ART. 6 - ATTO DI MORTE	pag. 8
ART. 7 - DENUNCIA DI MORTE	pag. 8
ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE DA PARTE DI MEDICI INCARICATI DI ESEGUIRE AUTOPSIA	pag. 9
ART. 9 - DENUNCIA DI IPOTESI DI REATO	pag. 9
ART. 10 - ACCERTAMENTI LEGALI IN CASO DI MORTE VIOLENTA	pag. 9
ART. 11 - FUNZIONI DEL MEDICO NECROSCOPO	pag. 9
ART. 12 - RINVENIMENTO DI RESTI	pag. 10
ART. 13 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA	pag. 10
ART. 14 - NATI MORTI E PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO	pag. 10

**CAPO III - RISCONTRO DIAGNOSTICO, RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO, PRELIEVO DI
PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO E AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA
CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

ART. 15 - RISCONTRO DIAGNOSTICO	pag. 10
ART. 16 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO	pag. 10
ART. 17 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO	pag. 11
ART. 18 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE	pag. 11

CAPO IV - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 19 - PERIODO DI OSSERVAZIONE	pag. 11
ART. 20 - PERIODO DI OSSERVAZIONE IN CASO DI MORTE IMPROVVISA O PRESUNTA APPARENTE	pag. 12
ART. 21 - PERIODO DI OSSERVAZIONE IN CASO DI MORTE DOVUTA A MALATTIE INFETTIVE	pag. 12
ART. 22 - CONTROLLI DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	pag. 12

ART. 23 – OBITORIO	pag. 12
--------------------	---------

CAPO V - FERETRI

ART. 24 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	pag. 12
ART. 25 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI	pag. 13
ART. 26 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	pag. 13
ART. 27 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	pag. 14

CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 28 - MODALITÀ DEL TRASPORTO, PERCORSO E CORTEO	pag. 14
ART. 29 – ORARI E PERCORSO	pag. 14
ART. 30 – TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI	pag. 14
ART. 31 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI	pag. 15
ART. 32 – RITI RELIGIOSI	pag. 15
ART. 33 – RITI CIVILI	pag. 15
ART. 34 – TRASFERIMENTI DI SALME ANTERIORI AI FUNERALI	pag. 15
ART. 35 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	pag. 15
ART. 36 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	pag. 16
ART. 37 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	pag. 16
ART. 38 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	pag. 16
ART. 39 – TRASPORTO DI CENERI E OSSA UMANE	pag. 16
ART. 40 - TRASPORTO DI CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA	pag. 16

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ART. 41 – CIMITERO	pag. 18
ART. 42 - DOTAZIONI CIMITERIALI	pag. 18
ART. 43 – AMMISSIONE NEL CIMITERO	pag. 18

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 44 – ASSEGNAZIONE POSTI E TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE	pag. 18
---	----------------

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 45 – INUMAZIONE E INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE	pag. 19
ART. 46 – TUMULAZIONE	pag. 19

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 47 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE	pag. 20
ART. 48 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	pag. 20
ART. 49 – SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag. 21
ART. 50 – TRATTAMENTI SUI CADAVERI ESUMATI O ESTUMULATI	pag. 21
ART. 51 – RACCOLTA DELLE OSSA	pag. 21
ART. 52 – TRASPORTO DI FERETRO	pag. 21
ART. 53 – OGGETTI DA RECUPERARE	pag. 22
ART. 54 – SMALTIMENTO DEI MATERIALI	pag. 22

CAPO V - CREMAZIONE

ART. 55 – IMPIANTO CREMATORIO	pag. 22
ART. 56 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	pag. 22
ART. 57 – URNE CINERARIE	pag. 23
ART. 58 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI	pag. 23
ART. 59 – DISPERSIONE DELLE CENERI	pag. 24

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 60 – COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE E ORARI	pag. 24
ART. 61 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO	pag. 24
ART. 62 – DIVIETI	pag. 25
ART. 63 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE	pag. 25

ART. 64 – FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI	pag. 25
---	---------

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART. 65 – CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE	pag. 27
ART. 66 – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI	pag. 27
ART. 67 – TUMULAZIONI CON ANIMALI D’AFFEZIONE	pag. 28
ART. 68 – DURATA DELLE CONCESSIONI	pag. 28
ART. 69 – CONTENUTO DELLE CONCESSIONI	pag. 29
ART. 70 – TIPOLOGIE DI SEPPELLIMENTO	pag. 30
ART. 71 – MODALITÀ DI CONCESSIONE	pag. 31
ART. 72 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE IN CAPPELLE FUNERARIE – SUBENTRI	pag. 31
ART. 73 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	pag. 32

CAPO II - RINUNCE

ART. 74 – RINUNCIA IN CASO DI MANCATA OCCUPAZIONE	pag. 32
ART. 75 – RINUNCIA PRIMA DELLA SCADENZA E CAMBIO DI SEPOLTURA	pag. 32

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 76 – REVOCA	pag. 33
ART. 77 – DECADENZA	pag. 33

ART. 78 – ESTINZIONE - ABBANDONO O SCADENZA DI CONCESSIONE – PROPRIETÀ DEI MONUMENTI	pag. 33
---	---------

CAPO IV - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

ART. 79 - CAPPELLE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO	pag. 34
---	---------

ART. 80 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA IN CAPPELLE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO	pag. 34
---	---------

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

ART. 81 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE - ACCESSO DI IMPRESE PER	
LAVORI PRIVATI	pag. 35
ART. 82 – RESPONSABILITÀ E ORARIO DEI LAVORI	pag. 35
ART. 83 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO	pag. 35
ART. 84 – INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALE	pag. 36
ART. 85 – VIGILANZA	pag. 36
ART. 86 – RIFIUTI CIMITERIALI	pag. 36
 CAPO II - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI	
ART. 87 – FUNZIONI	pag. 36
ART. 88 – DIVIETI	pag. 37
 TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
 CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	
ART. 89 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O	
BENEMERITI	pag. 38
ART. 90 - PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE	pag. 38
ART. 91 – CARTOGRAFIA CIMITERIALE – SCADENZIARIO	pag. 38
ART. 92 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	pag. 38
ART. 93 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	pag. 39
 CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 94 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	pag. 39
ART. 95 – CAUTELE	pag. 39
ART. 96 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	pag. 39
ART. 97 – CONCESSIONI PREGRESSE	pag. 39
ART. 98 – MODIFICHE NORMATIVE	pag. 40
ART. 99 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 40
ART. 100 – TARIFFE	pag. 40
ART. 101 – SANZIONI	pag. 40

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E NORME

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria su tutto il territorio del Comune di Montemarzino, con l'osservanza e nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265, delle disposizioni di cui al D.P.R. del 10/09/1990 n. 285, della Legge 30/03/2001 n. 130, del D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e di tutte le altre norme, anche regionali, riguardanti i servizi funebri e cimiteriali.
2. Il regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione riguardanti le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
3. Tali norme intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione del Cimitero, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti alla custodia delle salme e dei resti mortali.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi negli stessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa, o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Il Regolamento Cimiteriale è disponibile presso gli Uffici Comunali e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Montemarzino, nella apposita sezione "Regolamenti".

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5 - DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile.

ART. 6 - ATTO DI MORTE

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante.
2. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto.
3. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

ART. 7 - DENUNCIA DI MORTE

1. I medici, ai sensi dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al comune la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'ASL dove è avvenuto il decesso.
3. Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione quali risultano dalla dichiarazione rilasciata dai sanitari a norma di legge durante le fasi di trattamento.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al successivo articolo 10.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per il riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte con modello approvato dalla Giunta regionale.
7. La denuncia di morte è effettuata:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
 - c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
8. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.
9. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla ASL nel cui territorio detto comune è ricompreso.

10. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ASL diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla ASL di residenza.
11. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE DA PARTE DI MEDICI INCARICATI DI ESEGUIRE AUTOPSIA

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 6, lett. c, del precedente Art. 7 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nei successivi articoli 10 e 24.

ART. 9 - DENUNCIA DI IPOTESI DI REATO

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il comune deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
2. L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il comune che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

ART. 10 - ACCERTAMENTI LEGALI IN CASO DI MORTE VIOLENTA

1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
2. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.

ART. 11 - FUNZIONI DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla ASL competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'ASL che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74 del DPR 396/2000.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 15, 16 e 17 e comunque non dopo le 30 ore.

ART. 12 - RINVENIMENTO DI RESTI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al comune ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del DPR 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui al precedente articolo 12.
3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

ART. 14 - NATI MORTI E PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del DPR 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASL.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla ASL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III RISCONTRO DIAGNOSTICO, RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO, PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO E AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 15 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al comune per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 7. Il comune provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e s.m.i.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285, Capo V.

ART. 16 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

1. Per la disciplina dei cadaveri rilasciati a scopo di studio, si rimanda alle disposizioni di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285, Capo VI.
2. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 17 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della L. 2 dicembre 1975, n. 644 e s.m.i. e della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, art. 71.

ART. 18 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

1. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al comune e al coordinatore sanitario dell'ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al comune, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Per la disciplina dei procedimenti di autopsia e trattamento per la conservazione del cadavere, si rimanda alle disposizioni di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285, Capo VIII.

CAPO IV DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 19 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, di maciullamento, di avanzato stato di decomposizione o putrefazione, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate oppure obitori o depositi di osservazione comunali.
4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. Di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso.
6. Il deposito di osservazione verrà espletato all'obitorio presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici; tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
7. Quale deposito di osservazione, in casi di emergenza, può funzionare la camera mortuaria, posta presso l'ossario comune.
8. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
9. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
10. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
11. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune (qualora ne sia dotato);
 - d) alla abitazione propria o dei familiari.
12. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.
13. Le gestioni di cui al comma 4, eventualmente in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano con l'entrata in vigore del presente regolamento.
14. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
15. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ART. 20 - PERIODO DI OSSERVAZIONE IN CASO DI MORTE IMPROVVISA O PRESUNTA APPARENTE

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal precedente articolo 11.

ART. 21 - PERIODO DI OSSERVAZIONE IN CASO DI MORTE DOVUTA A MALATTIE INFETTIVE

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'ASL il comune può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 22 - CONTROLLI DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il coordinatore sanitario dell'ASL adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 23 – OBITORIO

1. Il comune di Montemarzino usufruirà dell'Obitorio di una struttura idonea, nei casi previsti dalla normativa vigente.

CAPO V FERETRI

ART. 24 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un'unica salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o dignitosamente avvolta in lenzuolo.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco curato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il funzionario incaricato dall'ASL detterà le necessarie disposizioni precauzionali allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 25 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'incaricato del trasporto deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere su appositi modelli predisposti dalla Regione Piemonte con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL.

ART. 26 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. L'inumazione, la tumulazione, la cremazione di cadaveri, l'esumazione e l'estumulazione sono servizi pubblici onerosi, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente (art. 7 bis della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 e s.m.i.).
2. Sono invece gratuiti i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e precisamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - e) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - f) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - g) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - h) la deposizione delle ossa e delle ceneri in ossario/cinerario Comune (o in alloggiamento alternativo messo temporaneamente a disposizione da parte del comune), restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal funzionario responsabile del servizio sociale in applicazione dell'art. 25 L. 8.11.2000 n. 328 che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si riva delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto.
5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

ART. 27 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno di ogni feretro, a cura delle Imprese di onoranze funebri, è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della salma contenuta.
2. Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

CAPO VI TRASPORTI FUNEBRI

ART. 28 - MODALITÀ DEL TRASPORTO, PERCORSO E CORTEO

1. Il trasporto delle salme è:
 - a) gratuito per le persone indigenti del Comune;
 - b) a pagamento in tutti gli altri casi, secondo la tariffa vigente.
2. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
3. L'ASL, congiuntamente con l'Ufficiale dello Stato civile, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
4. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale addetto ai cimiteri.
5. I criteri generali sugli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono stabiliti dal Sindaco.
6. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie e il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
7. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
8. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
9. È vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 29 – ORARI E PERCORSO

1. I trasporti funebri, nell'ambito del Comune, sono effettuati a orari fissi antimeridiani e pomeridiani, stabiliti con disposizione scritta del Sindaco.
2. L'Ufficio Servizi Cimiteriali, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, in caso di pluralità di richieste, dell'ora del decesso.
3. Non dovranno in ogni caso essere previste sovrapposizioni di orario e dovrà comunque essere previsto idoneo arco temporale necessario allo svolgimento delle opere di sepoltura.
4. Gli automezzi destinati ai trasporti funebri, dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
5. Il servizio di trasporto termina con il deposito del feretro all'ingresso del Cimitero o ad altro eventuale luogo di destinazione.

ART. 30 – TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI

1. I trasporti funebri sono gratuiti, e assicurati in modo decoroso, con oneri a carico del Comune, al ricorrere delle condizioni previste dal precedente articolo 26.
2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso su territorio comunale, a causa di morte cruenta o dolosa, all'obitorio o al deposito di osservazione, è a carico del Comune.
3. Il Comune, può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

ART. 31 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti di cadavere, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, sono disposti e autorizzati dall'autorità sanitaria secondo le disposizioni regionali vigenti.
2. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni della normativa regionale di riferimento.
3. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.
5. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
6. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 36 deve restare in consegna al vettore.

ART. 32 – RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni impartite dal sorvegliante funerario, relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 33 – RITI CIVILI

1. È possibile, previa autorizzazione del Sindaco, richiedere lo svolgimento del rito civile in un luogo ben definito, sul territorio comunale e la salma può sostare in tale luogo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia, per poi partire verso il luogo di sepoltura.

ART. 34 – TRASFERIMENTI DI SALME ANTERIORI AI FUNERALI

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, avente le caratteristiche conformi alla Legge Regionale; tale mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista all'interno del mezzo dall'esterno dello stesso.
2. In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero socio-sanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari o alle case funerarie.
3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, in via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione sanitaria del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, all'Ufficio di Stato Civile e all'ASL.
4. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

ART. 35 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. In caso di morte per malattia infettivo-diffusiva il funzionario incaricato dall'ASL prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per la disinfezione.
2. Quando per misure igieniche ciò sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ART. 36 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di cadaveri in Cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali con apposita autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso.
3. Al decreto è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro relativo alla verifica di cui al precedente articolo 25.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.
5. Le salme provenienti da altri Comuni della Repubblica o dall'estero, sono scortate fino al Cimitero o al luogo di partenza del corteo.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 37 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

ART. 38 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
2. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; nel secondo caso le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.

ART. 39 – TRASPORTO DI CENERI E OSSA UMANE

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco con le modalità dettate dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.

5. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione.

ART. 40 - TRASPORTO DI CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
3. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al comune.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART. 41 - CIMITERO

1. L'ufficio tecnico comunale deve essere dotato di una planimetria in scala del cimitero esistente, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. L'ampliamento o la nuova costruzione di cimiteri vengono disciplinati dal DPR 10 settembre 1990, n. 285, capo X.

ART. 42 - DOTAZIONI CIMITERIALI

1. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
2. L'altezza e le caratteristiche della recinzione perimetrale, così come dei monumenti e delle lapidi innalzati sulle aree concesse per sepolture private dovranno garantire la sicurezza dei luoghi..

ART. 43 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. Nel cimitero sono inumate e tumulate le salme di persone, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di religione, quando non venga richiesta altra destinazione come di seguito specificato:
 - a) decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) decedute che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolto nel cimitero del Comune;
 - c) ovunque decedute ma che avevano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza;
 - d) ovunque decedute e residenti in vita, ma nate nel Comune;
 - e) non residenti al momento del decesso perché ricoverate fuori Comune per motivi di salute o in casa di cura/riposo, certificato dall'istituto dove sono stati ricoverati, con indicata la data del ricovero che dovrà corrispondere alla data del trasferimento nonché precisando che risulti essere stato Montemarzino l'ultimo comune di residenza prima del ricovero.
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 44 – ASSEGNAZIONE POSTI E TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

1. L'assegnazione dei posti sia in terra, per i campi comuni, che in colombario, in loculo aerato ed in ossario a muro, per l'inumazione, la tumulazione delle salme o per il deposito dei resti mortali o delle ceneri è di esclusiva competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che provvederà all'assegnazione sulla scorta delle disponibilità del cimitero, in base al piano di utilizzo dei posti in vigore al momento della richiesta.
2. Nessuna deroga sarà consentita, se non previa richiesta da parte del dolente e autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore Delegato.

3. Nel caso che il concessionario, per qualsiasi motivo, rinunci alla concessione prima della scadenza contrattuale, il posto ritorna a disposizione dell'Amministrazione, con spese a carico del concessionario stesso.
4. Nel Cimitero sono individuati spazi e zone adatte alle seguenti sepolture da destinare a:
 - a) inumazione gratuita in campo comune, con durata decennale;
 - b) sepolture private a tumulazione per famiglie o collettività (edicole funerarie e cappelle gentilizie);
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette individuali per resti o ceneri (ossari);
 - e) ossario e cinerario comune (o alloggiamento alternativo temporaneo messo a disposizione da parte del comune).
5. Chiunque richieda un qualsiasi servizio cimiteriale, una concessione, l'apposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune e/o il soggetto gestore da qualsiasi contenzioso inerente e conseguente.
6. Per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie, non disposte dall'autorità giudiziaria, traslazione, cremazione di cadavere e di resti, necessita il consenso espresso da tutti gli aventi titolo.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 45 – INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE

2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le caratteristiche del suolo dei campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dagli articoli 69 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e alle norme regionali in materia.
4. Ciascuna fossa deve avere le caratteristiche indicate dal Regolamento Regionale in vigore.
5. Il Cimitero è dotato di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione.
6. Le inumazioni hanno la durata di anni 10, decorrendo dal giorno dell'inumazione, e sono assegnate gratuitamente nei casi previsti dal presente regolamento.
7. I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità secondo l'ordine progressivi numerico assegnato alla sepoltura, senza distinzione di sesso.

ART. 46 – TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ciascun loculo deve avere le caratteristiche indicate dal Regolamento Regionale vigente.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 47 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile escludere i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
2. Le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune sono regolate dal Sindaco, e programmate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, anche avvalendosi di sistemi informatici.
3. L'Ufficio Servizi Cimiteriali curerà periodicamente la stesura degli elenchi, ove possibile anticipando l'iter burocratico con una comunicazione scritta agli interessati, delle concessioni in scadenza per le quali si potrà richiedere, ove previsto, il rinnovo e di quelle scadute e non più rinnovabili, per le quali si dovrà procedere all'esumazione o estumulazione del feretro.
4. L'elenco sarà affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune per 60 giorni.
5. Il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e cioè di dieci (10) anni.
6. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
7. Delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva comunicazione al concessionario, se reperibile, nonché verrà data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 60 giorni delle sepolture in scadenza, informando che nel caso di disinteresse alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie da parte dei familiari, il disinteresse equivale ad assenso alla esumazione ed estumulazione dei resti mortali con oneri a carico del concessionario o aventi diritto.
8. Spetta all'incaricato della gestione cimiteriale, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo parere del responsabile del competente servizio dell'ASL (se necessario).
9. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale comunale o dal gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune.
10. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ART. 48 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione o l'estumulazione straordinaria delle salme, ai sensi degli artt. 82 e seguenti del D.P.R. 285/90, potrà essere eseguita prima del termine di 10 anni nel caso di inumazione e prima della scadenza di concessione o dei vent'anni di permanenza nel tumulo, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali per trasferimento ad altra sepoltura, nello stesso Cimitero, di tipologia diversa dalla precedente o per un altro Cimitero, o per cremazione.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare la presenza di eventuali precauzioni di carattere igienico sanitario riportate sul modulo di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
 - c) quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe, da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.
5. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di esumazione o estumulazione straordinaria, potrà essere autorizzata la successiva tumulazione del feretro, previa idonea

sistemazione del cofano in legno e apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di esumazione o estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

6. L'esumazione o l'estumulazione straordinaria sono altresì consentite per trasporto del cadavere in altra sepoltura o cremazione.

ART. 49 – SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento di apposite tariffe, approvate dalla Giunta Comunale.
2. Il pagamento viene effettuato direttamente dalle famiglie al Comune nel rispetto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 50 – TRATTAMENTI SUI CADAVERI ESUMATI O ESTUMULATI

1. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
2. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
3. È vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere stesso entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
4. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al comune chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 51 – RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata; in assenza di ossario comune, le ossa potranno temporaneamente essere conferite in apposito loculo o ossarietto messo a disposizione dal comune.
2. In caso di collocamento in sepoltura privata, la raccolta delle ossa va effettuata in cassette di zinco, aventi dimensioni e caratteristiche previste dalla vigente normativa in materia da destinare nei seguenti modi, con oneri a carico dei richiedenti:
 - a) nelle cellette ossario;
 - b) nei loculi;
 - c) in altre sepolture in concessione.
3. La cassetta contenente le ossa dovrà recare impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.
4. Per i resti ossei di persone sconosciute, la cassetta riporterà la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.
5. **È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere.**

ART. 52 – TRASPORTO DI FERETRO

1. Il comune può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la già menzionata autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
3. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

ART. 53 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali al momento dell'operazione o, comunque, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati dai necrofori al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 54 – SMALTIMENTO DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci e le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ART. 55 – IMPIANTO CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune di Montemanzino non dispone di un impianto di cremazione e di conseguenza per procedere alla cremazione di salme o resti le imprese funebri devono avvalersi degli impianti autorizzati e presenti sul territorio.

ART. 56 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri vengono regolamentate ai sensi della Legge 30/3/2001 n. 130 e dalla Legge Regionale Vigente.
2. Le ceneri potranno anche essere affidate ai familiari secondo la volontà del defunto o dei familiari aventi titolo, per la tumulazione, dispersione o affidamento.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri, trascorsi 90 (novanta) giorni, verranno disperse nel cinerario comune; in assenza di cinerario comune, le ceneri potranno essere temporaneamente conferite in un loculo o nicchia cineraria messa a disposizione dal comune.
4. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo comune per le persone ivi decedute e per i cadaveri già sepolti nel locale cimitero, a richiesta degli aventi titolo individuati ed in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti (Legge 30 marzo 2001 n. 130).
5. Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente.
6. La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria di salme non scheletrizzate.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 254 del 10 luglio 2003, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione i resti di cadaveri possono essere cremati sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
8. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma precedente.
9. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi.
10. L'irreperibilità dei familiari è attestata dall'ufficiale d'anagrafe, dopo approfondite ricerche anagrafiche.
11. Per le ossa contenute nell'ossario Comune, la calcinazione viene disposta dal Comune stesso.

ART. 57 – URNE CINERARIE

1. **Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma o resti avviati a cremazione** e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo versamento delle tariffe stabilite, **l'urna potrà essere collocata all'interno del cimitero:**
 - a) **nelle cellette ossario;**
 - b) **nei loculi;**
 - c) **in altre sepolture in concessione;**
 - d) **nel cinerario comune o, in assenza, temporaneamente in loculo o nicchia cineraria messa a disposizione dal comune.**
3. Si rammenta che ogni tumulazione di una nuova urna cineraria in una sepoltura privata già in concessione, è vincolata alla dimensione del feretro, delle urne o della cassetta di resti già presente nella sepoltura stessa o di successiva tumulazione, in quanto lo spazio disponibile è contenuto.
4. È obbligatorio per il concessionario, o suo incaricato, verificare con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura richiesta lo spazio a disposizione, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.
5. **Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune di urne cinerarie.**

ART. 58 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque familiare scelto liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della normativa vigente.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di apposita modulistica nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna.
3. Il trasporto delle ceneri da Comune a Comune deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto le ceneri vengono conferite al cimitero comunale, e, previo versamento dell'importo previsto, può essere disposta la tumulazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero o il conferimento nel cinerario comune.

ART. 59 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa, nei luoghi indicati dalla legge 130/2001 e dal Regolamento Regionale vigente.
2. La dispersione delle ceneri nella apposita area cimiteriale avviene ad opera degli incaricati da agenzie di servizi funebri, mediante interrimento delle sole ceneri, ed è eseguita a titolo gratuito. L'urna cineraria rimasta vuota sarà smaltita a cura del richiedente, con tariffa di smaltimento a carico dei richiedenti il servizio.
3. Al di fuori dei cimiteri, la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
4. In assenza di qualunque indicazione sul luogo della dispersione delle ceneri, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario Comunale o nel Giardino delle Rimembranze, se presente. La dispersione delle ceneri, al di fuori del cimitero e del giardino delle rimembranze, è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2) dell'art. 3 della legge 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
5. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 60 – COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE E ORARI

1. Il personale addetto al Cimitero, se presente, è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal D.P.R. 10.9.90, n. 285, nonché del presente Regolamento comunale ed in particolare:
 - a) aprire e chiudere i cancelli di ingresso secondo gli orari stabiliti;
 - b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata, nonché curare che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose;
 - c) impedire l'esecuzione dei lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - d) segnalare all'Ufficio competente eventuali danni riscontrati alla proprietà Comunale o a quella privata;
 - e) curare la pulizia dei locali del Cimitero nonché la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
2. Inoltre ha l'obbligo di:

- a) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - b) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali;
 - c) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, a collocare i resti mortali nell'apposito tumulo prescelto;
 - d) consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.
3. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco.

ART. 61 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel Cimitero si può entrare solo a piedi, ma si consente l'uso di mezzi motorizzati per la deambulazione assistita.

ART. 62 – DIVIETI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
 - b) circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori (nel rispetto della raccolta differenziata), accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (esempio: con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari ecc.);
 - i) fotografare o filmare cortei, spazi di sepoltura, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle sepolture altrui, senza autorizzazione;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - m) qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
 - n) introdurre animali, con esclusione dei cani-guida per non vedenti.
2. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o comunque pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, sarà dato avviso alla Polizia Locale o alle Forze dell'ordine per i provvedimenti del caso.

ART. 63 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
4. Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

5. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo.
6. **Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno assunte dall'Amministrazione Comunale, di norma in linea con gli epitaffi già presenti. In particolare per quanto concerne le lapidi degli ossari destinate a copertura di quattro comparti adiacenti, è consentita l'asportazione per apporre gli epitaffi, previa richiesta all'Ufficio Comunale e relativa autorizzazione, per un periodo massimo di giorni 7, garantendo l'inalterabilità degli epitaffi già presenti.**
7. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del Cimitero.

ART. 64 – FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI

1. È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe piante, fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive.
2. È fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.
3. È fatto obbligo a parenti e affini del defunto o di chiunque altri li abbia deposti, rimuovere i fiori e le piante quando avvizziscono.
4. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, saranno rimossi dagli incaricati del Comune, con successivi oneri a carico del concessionario.
5. I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra o negli interspazi fra le sepolture, a ridosso dei loculi o sul davanzale prospiciente la lapide del loculo, lungo marciapiedi e corridoi di portici.
6. L'incaricato comunale avrà facoltà di rimuovere dall'area calpestabile i vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere, in quanto sono da ritenersi pericolosi per l'incolumità delle persone.
7. Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione.
8. Tutto quanto apposto irregolarmente e senza autorizzazione sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno, con oneri a carico dell'avente titolo.
9. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc. non autorizzati e indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose, con successivi oneri a carico del concessionario.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART. 65 – CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE

1. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 66.
2. Il comune può altresì costruire manufatti da concedere in uso come sepolture.
3. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.
4. Ai sensi dell'art. 90 comma 2 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
5. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
6. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali. La concessione non dà diritto alla proprietà.
8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di cui all'apposito tariffario. Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile in quanto bene demaniale; l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria del Comune di Montemarzino.
9. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - b) a seguito della soppressione del cimitero;
 - c) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) a seguito di revoca disposta dal Comune per motivi di interesse pubblico.

ART. 66 – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

1. Nel cimitero comunale esistono le seguenti specie di sepoltura:
 - a) **sepoltura gratuita nei campi di inumazione;**
 - b) **sepoltura onerosa privata, mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato per:**
 - ☐ **loculi per tumulazione individuale, costruiti dal comune;**
 - ☐ **cellette ossario in colombari, costruiti dal comune;**
 - ☐ **aree per la costruzione di sepolture private (edicole e cappelle gentilizie).**
2. La sepoltura privata è una concessione amministrativa: per essa il comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di sepolture.
3. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo, stabilito ed aggiornato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La concessione del diritto di sepoltura è un atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
5. La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario è oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti vigenti.

6. Al fine di ottenere la concessione, gli interessati dovranno presentare domanda al Comune con indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta ossario, cappella a terra, cappella o altre forme di sepoltura).
7. Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente, che dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.
8. Per la concessione di sepolture costruite dal comune, si osservano le seguenti priorità:
 - a) tumulazione di cadavere;
 - b) traslazione di cadavere tumulato in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
 - c) traslazione di cadavere a richiesta dei concessionari;
 - d) prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento al coniuge o a parente di primo grado premorto; in questo ultimo caso qualora, per indisponibilità di posti liberi, non fosse possibile l'affiancamento, dovrà essere favorito l'avvicinamento;
 - e) prenotazione del loculo a persone viventi, per tumulazione A.S.L. nei casi in cui siano realizzate sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno previsto dal piano cimiteriale.
9. Deve essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a).
10. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il comune può autorizzare la concessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario. In tal caso:
 - a) la cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto;
 - b) la cessione non è consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa ha evidenti fini di speculazione.
11. Il diritto d'uso di cui al precedente comma 10, convalidato dall'autorizzazione del comune, è irrevocabile. Il nuovo concessionario si assume automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.
12. Nel caso in cui la concessione sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di uno spazio di sepoltura, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.
13. Nei loculi è consentito deporre resti ossei o urne cinerarie sempre che sia garantito che il loculo contenente il feretro abbia capacità dimensionali utili a contenere, senza interferire con il feretro, la cassetta di zinco, ove sono raccolti i resti ossei oppure l'urna cineraria lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

ART. 67 – TUMULAZIONI CON ANIMALI D'AFFEZIONE

1. **Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella cappella di famiglia del defunto.** La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
2. **Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.**

ART. 68 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento resta invariata salvo quanto disposto al successivo comma 6, in particolare:
 - a) per i rinnovi di concessioni delle sepolture a terra, fatto salvo quanto specificato nella concessione rilasciata, la durata è di anni 30 a decorrere dalla data di scadenza della concessione;
2. **Le durate delle concessioni previste dal presente regolamento (nuove concessioni) sono le seguenti:**
 - a) **sepulture a terra: anni 30;**
 - b) **concessione di loculi: anni 30;**

- c) **concessione di cellette ossario: anni 30;**
 - d) **cappelle familiari / edicole funerarie: anni 99;**
 - e) **aree per la costruzione di cappelle familiari/edicole funerarie: anni 99.**
3. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, ad eccezione della prenotazione, ai sensi del precedente articolo 66, comma 8, lettere d) ed e), del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto o nei casi stabiliti dal presente regolamento.
 4. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) per revoca per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico individuate nel piano cimiteriale;
 - e) decadenza;
 - f) rinuncia;
 - g) allorquando un contratto di concessione di un sepolcro indichi espressamente i nominativi dei defunti per cui esso è predisposto, in caso di mancato utilizzo o di parziale uso o, ancora, per l'estumulazione finalizzata alla traslazione del feretro in altra sede, come conseguenza dell'esaurimento dei fini per cui la concessione era sorta.
 5. **Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.**

ART. 69 – CONTENUTO DELLE CONCESSIONI

1. La concessione è regolata da un atto amministrativo la cui istruttoria è affidata all'Ufficio Servizi Cimiteriali.
2. L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso e l'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento è a carico del Concessionario o degli aventi titolo.
3. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d) il cognome e il nome dei soggetti destinati ad essere accolti o in caso di posti plurimi i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
4. Le aree e i manufatti sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali sino al momento della stipula dell'atto di concessione cimiteriale.
5. L'atto relativo alla concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, vigente al momento della richiesta, e alla sottoscrizione per accettazione da parte del concessionario.
6. **La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data dell'atto di concessione o del seppellimento della salma, dei resti o delle ceneri, indicata nel contratto.**

7. Alla scadenza della concessione si procederà all'esumazione o all'estumulazione della salma, dei resti o delle ceneri, a discrezione del Comune.
8. Il rinnovo del contratto di concessione è consentito unicamente per continuare ad usufruire della cappella funeraria o loculo con le salme e/o urne cinerarie già presenti e dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
9. La richiesta di rinnovo va presentata nei sei mesi precedenti la scadenza, da parte del concessionario o suoi aventi titolo.
10. Il rinnovo è concesso purché vi sia adeguata disponibilità di sepolture nel cimitero, previamente verificata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale.
11. È sempre ammessa la tumulazione integrativa di urne cinerarie con i resti/ceneri di altro defunto dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa; in ogni caso alla scadenza della concessione o del rinnovo si procederà alla definitiva estumulazione dei resti/ceneri.
12. Il rinnovo del contratto di concessione non è cumulabile con il contratto di proroga o viceversa.
13. È tassativamente proibito rilasciare alcuna concessione cimiteriale a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, pena la nullità della concessione stessa.

ART. 70 – TIPOLOGIE DI SEPPELLIMENTO

1. Le concessioni cimiteriali, di norma, prevedono le seguenti tipologie di seppellimento:
 - a) **tumulazione dei resti in celletta ossario (2 cassette) i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;**
 - b) **tumulazione di ceneri in celletta ossario (fino a 3 urne) i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;**
 - c) **tumulazione in loculo (1 feretro più il numero massimo di capienza di urne cinerarie o cassette resti in zinco) i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;**
 - d) **tumulazione in cappella famiglia;**
2. La tumulazione delle ceneri prevista nelle varie fattispecie è consentita anche per le ceneri precedentemente affidate in abitazione.
3. In deroga a quanto in premessa sarà consentito, in base alla dimensione del loculo o dell'ossario, fino alla massima capienza del manufatto, un numero maggiore di ceneri o di cassette di resti.
4. Ogni operazione relativa a più tumulazioni e/o inumazioni anche riguardanti cassette di resti e/o urne cinerarie nella medesima collocazione è soggetta, di volta in volta, al pagamento delle tariffe dei servizi pubblici onerosi in vigore.
5. La rimozione e la posa di lastre e monumenti già accessoriati, per permettere lo svolgimento delle operazioni cimiteriali da parte del Comune, è a carico del concessionario.

ART. 71 – MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado.
2. In deroga è ammessa la concessione in uso di sepoltura in colombari agli ultrasessantenni residenti nel Comune purché siano disponibili sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. Per una migliore gestione dei loculi, il Comune, in caso di decesso, su richiesta degli aventi titolo, potrà autorizzare l'estumulazione della salma già tumulata del coniuge, parente fino al 2° grado in linea retta o convivente, di qualsiasi sesso, con almeno 15 anni di convivenza, risultanti da stato di famiglia, e affiancarla alla nuova tumulazione.
5. Le spese del trasferimento saranno interamente a carico del richiedente. Non è inoltre previsto alcun rimborso per il loculo lasciato libero.
6. Nel caso di superstite portatore di handicap, con gravi e palesi condizioni di disabilità fisica permanente, certificate dall'ASL, ed in possesso di una invalidità permanente di almeno il 70%

sarà assegnato d'ufficio il posto più basso o idoneo alla sua condizione fisica, comunque nel rispetto della numerazione progressiva.

7. **L'inumazione in campo comune può avvenire solo in caso di presenza di salma; l'assegnazione viene concessa secondo un ordine progressivo numerico senza soluzione di continuità e senza distinzione di sesso o religione e non potranno essere deposte cassette ossario o urne cinerarie.**
8. Non può essere concessa alcuna deroga o prenotazione.

ART. 72 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE IN CAPPELLE FUNERARIE – SUBENTRI

1. Il diritto d'uso delle sepolture in cappelle funerarie, è riservato alla persona del Concessionario ed a tutti gli aventi titolo, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diversa indicazione presente nell'atto di concessione.
2. La sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione.
3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
4. **Potrà essere consentita, su espressa richiesta del concessionario, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che risultino essere state conviventi e risultanti in vita nello stato di famiglia del concessionario, per almeno 5 anni, anche se non lo erano al momento della morte.**
5. **Altresì potrà essere consentita, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti esclusivamente del concessionario, fondatore del sepolcro o dei successivi concessionari subentranti, in virtù di rapporti personali, amicali, affettivi tali da escludere qualsivoglia rapporto di tipo economico e/o di lucro.**
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto; i costi relativi all'operazione di tumulazione del feretro, o resti mortali, nella sepoltura privata cappelle funerarie, sono a completa cura e carico del Concessionario.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi del presente articolo, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. Una volta aggiornata l'intestazione della concessione, da parte dell'Ufficio servizi cimiteriali, nuovo intestatario assume la qualifica di Concessionario o rappresentante della Concessione.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo, ai sensi del presente articolo, per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune potrà provvedere alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

ART. 73 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari per le parti da questi costruite, installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti.

4. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti.

CAPO II RINUNCE

ART. 74 – RINUNCIA IN CASO DI MANCATA OCCUPAZIONE

1. Il Concessionario può, prima della scadenza, rinunciare alla concessione cimiteriale.
2. In caso di mancata occupazione dell'area o manufatto oggetto di concessione, il Concessionario, o gli aventi diritto, inoltra comunicazione a mezzo di apposita istanza indicando la motivazione della rinuncia.
3. La rinuncia non può essere sottoposta a vincoli o condizione alcuna e l'area o manufatto torna quindi di proprietà del Comune.
4. **Nel caso di retrocessione di area o manufatto cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della concessione.**

ART. 75 – RINUNCIA PRIMA DELLA SCADENZA E CAMBIO DI SEPOLTURA

1. Su istanza, da parte degli aventi diritto, è possibile presentare, prima della scadenza naturale della concessione, richiesta di esumazione o estumulazione del feretro (costi a carico del richiedente).
2. Detta richiesta provoca la perdita della concessione e l'area torna quindi di proprietà del Comune.
3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.
4. Il cambio di sepoltura, nell'ambito del Cimitero può essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali per le estumulazioni, per le esumazioni nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di esumazione e dal presente regolamento, quando ciò venga richiesto per collocare in un unico posto o in un colombario adiacente la salma del coniuge, di parente fino al secondo grado in linea retta o di un suo convivente.
5. La concessione del cambio di sepoltura comporta la stipulazione di un nuovo contratto ed il pagamento del canone previsto.
6. **Nessun rimborso è previsto per il periodo intercorrente dalla data di rinuncia fino alla scadenza naturale della concessione.**
7. **Anche nel caso di estumulazione di salma per trasferimento in altro Comune non è previsto alcun rimborso per il periodo mancante alla data di scadenza della concessione.**
8. **In tutti i casi, le spese relative al cambio di sepoltura o alla traslazione della salma sono sempre a carico del richiedente.**

CAPO III REVOKA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 76 – REVOKA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento dei presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a

titolo gratuito, per il tempo residuo in caso di concessione a tempo determinato, di una equivalente sepoltura.

3. Del provvedimento sopra menzionato il Comune dovrà dare notizia al Concessionario, ove conosciuto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di sessanta (60) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del Concessionario.

ART. 77 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) **quando viene accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;**
 - b) **in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;**
 - c) **quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata;**
 - d) **quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della stessa;**
 - e) **quando vi sia inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.**
2. La decadenza della concessione, viene adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 180 (centoottanta) giorni consecutivi.
4. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, i loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
5. L'atto di decadenza, a norma dei precedenti commi, è di competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che, previa verifica dei relativi presupposti, disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune con oneri a carico del concessionario o avente titolo, se reperibili.

ART. 78 – ESTINZIONE - ABBANDONO O SCADENZA DI CONCESSIONE – PROPRIETÀ DEI MONUMENTI

1. Tutte le concessioni (Cappelle di famiglia, loculi per salme, ossari e ceneri) si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per abbandono, per decadenza o per soppressione del Cimitero, salvo in questo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere della concessione del diritto di superficie per le Cappelle o comunque, in caso di abbandono, o rinuncia, o di decadenza della concessione stessa, da parte del concessionario della Cappella, sarà facoltà del Comune chiedere l'abbattimento della stessa, ovvero subentrare nella proprietà della medesima, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso.
3. Allo scadere del termine di concessione, se gli aventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, il Comune provvederà alla collocazione dei medesimi, in ossario o cinerario comune (o, in assenza, in alloggiamento temporaneo messo a disposizione da parte del comune), con oneri a carico del concessionario o avente titolo.
4. Almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per la sepoltura di famiglie o collettività gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, decorazioni e oggetti posti sulla sepoltura, con oneri a carico del richiedente.
5. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.

6. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.
7. Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.
8. Tutto ciò che cade in proprietà del Comune in base al presente articolo, andrà distrutto quando non possa servire alle costruzioni, abbellimenti o riparazioni del Cimitero.
9. Nei casi di certificata indigenza o irreperibilità dei parenti le spese saranno a carico del comune.

CAPO IV SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

ART. 79 - CAPPELLE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO

1. Le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero possono essere destinate solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone delle famiglie che ne sono proprietarie o che ne hanno comunque diritto.
2. Le caratteristiche tecniche dei loculi devono corrispondere a quelle previste per i loculi realizzati nei cimiteri.
3. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune in conformità alla normativa per il rilascio dei titoli edilizi, con oneri interamente a carico dei richiedenti, acquisito il parere dell'ASL e dell'ARPA. Tali progetti riportano le caratteristiche delle cappelle nonché la perimetrazione dell'intera zona di rispetto di cui al comma 4 con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Le cappelle gentilizie sono contornate da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, fatta salva la facoltà dei comuni di consentire la riduzione di tale ampiezza fino a 50 metri. La zona di rispetto è gravata da vincoli di inedificabilità e di inalienabilità.
5. Le cappelle gentilizie possono avere una capienza massima di quindici feretri ed essere eventualmente dotate di ossario o cinerario. In ogni caso non sono aperte al pubblico.
6. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
7. Le tumulazioni in luoghi al di fuori dal cimitero, autorizzate per motivi di speciali onoranze ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera c), della l.r. 33/2009, sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici e artistici.

ART. 80 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA IN CAPPELLE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. Per la tumulazione oltre all'autorizzazione per la sepoltura, occorre il nulla osta del comune, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

ART. 81 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE - ACCESSO DI IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio cimiteriale. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
4. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari in base a quanto previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
6. Per l'esecuzione di opere cimiteriali come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi di privati imprenditori a loro libera scelta.
7. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
9. L'esecuzione dei lavori deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 82 – RESPONSABILITÀ E ORARIO DEI LAVORI

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.
4. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
5. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, appositamente autorizzate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
6. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
7. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui ai commi precedenti.

ART. 83 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di cappelle funerarie l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni di legge ed evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare le opere. L'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 84 – INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALE

1. Previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori secondo gli orari e i tragitti prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il materiale occorrente per i lavori dovrà essere sistemato in modo da evitare cumuli o arrecare pericolo ai frequentatori del cimitero.

ART. 85 – VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati.
2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti previsti dalla legge.
3. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ART. 86 – RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai rifiuti cimiteriali, comprese le terre di scavo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

CAPO II IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

ART. 87 – FUNZIONI

1. L'attività funebre è regolamentata, ai sensi del regolamento regionale, per lo svolgimento delle esequie in tutte le forme scelte dai dolenti.
2. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.
3. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
4. Il comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.
5. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione; qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi della normativa vigente.
6. Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia

- presso gli uffici del Comune ed altri uffici ed Enti, che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
- b) fornire feretri e relativi accessori;
 - c) occuparsi della salma e del cadavere;
 - d) effettuare il trasporto di salme e cadaveri nel Comune e per o da altri comuni;
 - e) tutto quanto occorra per lo svolgimento antecedente e seguente il servizio funebre.
7. Gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre devono seguire percorsi formativi specifici, articolati in momenti teorici ed esercitazioni pratiche, organizzati dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale.

ART. 88 – DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese:
- a) l'accaparramento dei servizi in modo molesto o inopportuno, con sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART. 89 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. Il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano particolarmente distinti per servizi resi alla comunità, previamente dichiarati tali dal Consiglio Comunale, di religiose e religiosi nati o residenti a Montemarzino o che abbiano reso servizio pastorale presso la Parrocchia di Montemarzino.

ART. 90 - PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE

1. Presso la Direzione Regionale competente in materia di sanità è realizzata la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi funebri svolti.
2. La piattaforma mette a disposizione delle imprese, dei comuni e delle Aziende sociosanitarie territoriali il servizio telematico per la gestione delle attività amministrative correlate al decesso e la compilazione della relativa modulistica unificata, approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità, di seguito indicata:
- a) modulo per il trasporto di salma;
 - b) modulo per l'accertamento di morte;
 - c) modulo di chiusura feretro per trasporto di cadavere;
 - d) modulo di richiesta di autorizzazione alla cremazione;
 - e) modulo di autorizzazione alla dispersione e al destino delle ceneri;
 - f) libretto di idoneità del carro funebre.
3. La piattaforma informatica è consultabile dai comuni e dalle ASL ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

ART. 91 – CARTOGRAFIA CIMITERIALE - SCADENZIARIO

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali viene tenuto e aggiornato un registro e una cartografia delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il registro documenta le variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero e deve essere tenuto possibilmente con sistemi informatici.

3. La cartografia è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
4. Sulla cartografia viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.

ART. 92 – REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale dell'Ufficio Servizi Cimiteriale o il custode del cimitero è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui al D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico in modo cartaceo.
2. Nulla esclude che il registro delle operazioni cimiteriali venga tenuto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali in modo informatico nei modi e con le garanzie prescritte dalla legge.

ART. 93 – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. L'amministrazione comunale provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 94 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano per quanto applicabili anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di cui trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
5. Per quanto non disciplinato con il presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme statali e regionali vigenti in materia.

ART. 95 – CAUTELE

1. Chiunque chieda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, imbalsamazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. La richiesta di cremazione, traslazione, esumazione ed estumulazioni straordinarie necessitano dell'assenso dei familiari aventi titolo, così come previsto dalla normativa vigente.
3. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
4. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
5. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il Giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

ART. 96 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 107, 2° comma e dell'art. 109 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

ART. 97 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda le condizioni della concessione, il regime indicato nell'atto stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
3. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al "provvedimento di riconoscimento."
4. È data facoltà ai concessionari di chiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando alla perpetuità della concessione esistente per le salme tumulate per ottenere una nuova concessione a tempo determinato per nuove salme.

ART. 98 – MODIFICHE NORMATIVE

1. Ove la legge o alcuni articoli mutino la materia relativa all'attività funebre ed ai servizi cimiteriali, l'articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra variare il regolamento.

ART. 99 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

ART. 100 – TARIFFE

1. Il canone per la concessione della sepoltura può inoltre essere variato con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 101 – SANZIONI

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.